



Data Dic. 2025

Indice

Indice.....	2
PREMESSE, LIMITI E ASSUNZIONI	3
IL PRINCIPIO DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM).....	4
Individuazione degli obiettivi ambientali per i quali si richiede una valutazione.....	6
Individuazione degli obiettivi.....	7
Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)	8
Attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH	8
GUIDA OPERATIVA	10
Analisi preliminare sui CAM (criteri ambientale minimi).....	11
I CAM e il principio DNSH.....	11

PREMESSE, LIMITI E ASSUNZIONI

Nell'affrontare una valutazione e analisi tecnica, l'esperto ingegnere è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, deve scegliere quella che meglio delle altre:

- Consenta di raggiungere lo scopo della valutazione-analisi;
- Si adatti alla realtà specifica del tipo d'azienda oggetto della valutazione (in particolare: settore di attività, tipo-logia dell'azienda ecc.).

Alla luce delle considerazioni che precedono il processo di valutazione che è stato svolto, e come la presente relazione va letta, si tiene conto anche del seguente:

- Il contenuto di questa relazione deve essere interpretato come analisi delle strategie da adottare per valorizzare il brevetto di SGM ENERGY SRL basato su ipotesi e formule generalmente accettate in dottrina ed applicate in un processo di LCA;
- Lo studio può essere influenzato da considerazioni soggettive solo limitatamente alla scelta di alcuni parametri tecnici e l'intera valutazione è ispirata al principio della prudenza valutativa;
- Il contenuto di questa relazione e i risultati che ne discendono sono soprattutto basati sulla documentazione fornita da SGM ENERGY SRL. Nessuna dichiarazione espressa o implicita né alcuna garanzia relativa all'accuratezza e alla completezza di tali informazioni è resa dal sottoscritto specialista e nulla di quanto contenuto nella presente relazione è o potrà essere ritenuto una promessa o un'indicazione su risultati futuri dell'azienda oggetto di valutazione.

IL PRINCIPIO DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM)

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH), o "Non arrecare un danno significativo", è un elemento fondamentale nel quadro delle politiche di coesione europee, ribadito ulteriormente nella programmazione per il periodo 2021-2027. Tale principio viene esplicitamente richiamato dall'articolo 9 del Regolamento generale dei Fondi, il quale stabilisce che gli obiettivi di questi fondi devono essere perseguiti in coerenza con lo sviluppo sostenibile, come previsto dall'articolo 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Questo implica che le azioni finanziate devono tener conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, degli impegni previsti dall'Accordo di Parigi sul clima e, soprattutto, del principio DNSH.

Secondo questo principio, nessun progetto o intervento può arrecare danni significativi all'ambiente, e ciò deve essere valutato in relazione a sei obiettivi ambientali definiti dal Regolamento sulla Tassonomia. Tali obiettivi includono:

- 1) Mitigazione del cambiamento climatico: un'attività è ritenuta dannosa se contribuisce in modo significativo all'emissione di gas a effetto serra.
- 2) Adattamento al cambiamento climatico: un'attività è considerata dannosa se aumenta gli impatti climatici negativi, attuali o futuri, su se stessa, sugli ecosistemi o sulle persone.
- 3) Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attività causa danno se compromette lo stato ecologico delle acque, sia superficiali che sotterranee, o delle acque marine.
- 4) Transizione verso l'economia circolare: un'attività risulta dannosa se genera inefficienze significative nell'uso delle risorse naturali, aumenta la produzione di rifiuti o favorisce lo smaltimento in discarica senza adeguate misure di controllo.
- 5) Prevenzione e controllo dell'inquinamento: un'attività è ritenuta dannosa se comporta un aumento significativo delle emissioni in aria, acqua o suolo.
- 6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: un'attività è dannosa se provoca un deterioramento delle condizioni degli ecosistemi o minaccia la conservazione delle specie e degli habitat naturali.

La Nota EGESIF del 27 settembre 2021 fornisce dettagli sulla corretta applicazione del DNSH all'interno della Politica di coesione, mettendo in evidenza la necessità di garantire coerenza con le valutazioni già condotte nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'obiettivo è evitare che le amministrazioni affrontino ulteriori oneri burocratici non necessari, mantenendo comunque una valutazione rigorosa del principio.

La valutazione del rispetto del DNSH deve essere svolta ex ante, ossia prima dell'avvio dei progetti, al fine di assicurare che le tipologie di interventi finanziati non presentino rischi significativi in relazione ai sei obiettivi ambientali. Se emergono potenziali criticità, devono

essere previste misure di mitigazione per prevenire qualsiasi danno significativo. Qualora tali misure non siano sufficienti, l'intervento deve essere escluso dal programma.

Successivamente, la Nota DPCoe del 7 dicembre 2021 ha introdotto ulteriori orientamenti per l'integrazione del DNSH nei programmi cofinanziati dai fondi della politica di coesione. In particolare, per quei programmi che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Nota suggerisce di integrare la valutazione del DNSH all'interno del processo di VAS. Questa integrazione rappresenta un approccio sistematico per l'analisi degli impatti ambientali complessivi, includendo i sei obiettivi del DNSH. La VAS, infatti, risulta essere uno strumento di analisi molto completo e appropriato per garantire che i programmi di sviluppo rispettino pienamente gli standard ambientali.

A livello operativo, tra i punti chiave si segnalano:

- Il concetto di "significatività" degli effetti ambientali va considerato non solo a scala regionale, ma anche in relazione all'intero contesto di intervento del programma.
- È necessario dimostrare che le tipologie di azioni proposte non conducono a impatti negativi significativi in nessuno dei sei obiettivi ambientali.
- Durante la stesura del rapporto ambientale, è fondamentale esplicitare come le analisi e le valutazioni condotte affrontino in maniera esaustiva i sei obiettivi DNSH, con particolare attenzione all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'economia circolare.

Quando emergono potenziali impatti negativi significativi, le linee di intervento devono essere modificate o escluse dal programma, con l'adozione di misure di mitigazione o criteri che garantiscano la conformità al DNSH. Anche le modalità di monitoraggio devono essere dettagliate, prevedendo, tra l'altro, una sezione specifica nel Piano di Monitoraggio.

Per ogni azione del programma, la conformità al DNSH viene valutata tramite una classificazione che tiene conto del tipo di impatto sull'ambiente, determinando se l'azione:

- Non ha alcun impatto o ha un impatto insignificante.
- Contribuisce pienamente a uno degli obiettivi ambientali (come il cambiamento climatico) secondo quanto previsto dal Regolamento generale.
- Richiede una valutazione più approfondita e, se necessario, l'adozione di misure di mitigazione.

Individuazione degli obiettivi ambientali per i quali si richiede una valutazione.

Il Regolamento UE 2020/852 ed i suoi obiettivi principali

La “Tassonomia Europea delle Attività Sostenibili” (Regolamento UE 2020/852) è un fondamentale punto di svolta delle politiche EU. Essa fissa infatti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare il contributo di qualsivoglia attività economica agli obiettivi di sostenibilità definiti nel regolamento.

Questi 6 obiettivi sono:

O1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;

O2. l’adattamento ai cambiamenti climatici;

O3. l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine;

O4. la transizione verso un’economia circolare;

O5. la prevenzione ed il controllo (riduzione) dell’inquinamento;

O6. la protezione ed il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Gli effetti generati da un investimento sui 6 obiettivi ambientali di cui sopra, sono stati ricondotti a 4 scenari distinti:

S1. La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;

S2. La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%;

S3. La misura contribuisce “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;

S4. La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	<i>Gas serra</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO ₂ , o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	<i>Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: ▪ è efficiente in relazione alle risorse principali usate; ▪ non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti; ▪ conduce a un efficientamento dei processi produttivi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
Prevenzione e riduzione	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
Protezione e ripristino	<i>Biodiversità ed ecosistemi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

Tabella 1 – quadro riepilogativo degli elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale

Individuazione degli obiettivi

SGM ENERGY SRL opera nel settore dei prodotti energetici, in particolare nel settore automotive, offrendo servizi logistici 4.0, commerciali, di partnership, di produzione in ottica 4.0, di networking, di internazionalizzazione e di consulenza. L'azienda basa lo sviluppo della sua attività sul know-how acquisito negli anni e su un nuovo metodo per digitalizzare l'intera catena di distribuzione di oli lubrificanti e prodotti energetici attraverso l'implementazione di un sistema IT in ottica 4.0.

Nel dettaglio, Il programma d'investimento proposto dalla SGM Energy S.r.l. si pone in continuità con quanto già avviato ed attuato in fase di conclusione con il precedente "Bando macchinari innovativi" con la prototipazione industriale di prossima generazione tutelata dalla P.I (Brevetto IT102018000007756 rilasciato il 28/12/2020). La realizzazione di una struttura modulare in sinergia con il sistema di controllo elettronico è inoltre una fonte di materie prime che derivano da scarti industriali di vario genere che possono essere recuperati, rilavorati e reintrodotti come input (fattori produttivi) in un successivo ciclo di produzione al pari delle materie prime. Sviluppare un approccio globale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi ed il controllo con questo progetto industriale e di ricerca che comporta riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE, anche attraverso l'implementazione di sistemi di qualità ISO 14001 e ISO 50001 e aumentare

l'efficienza energetica dell'intero processo produttivo per sostenere una riduzione delle emissioni di carbonio più efficace anche sotto il profilo dei costi, serve alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento.

Valutazione di conformità al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)

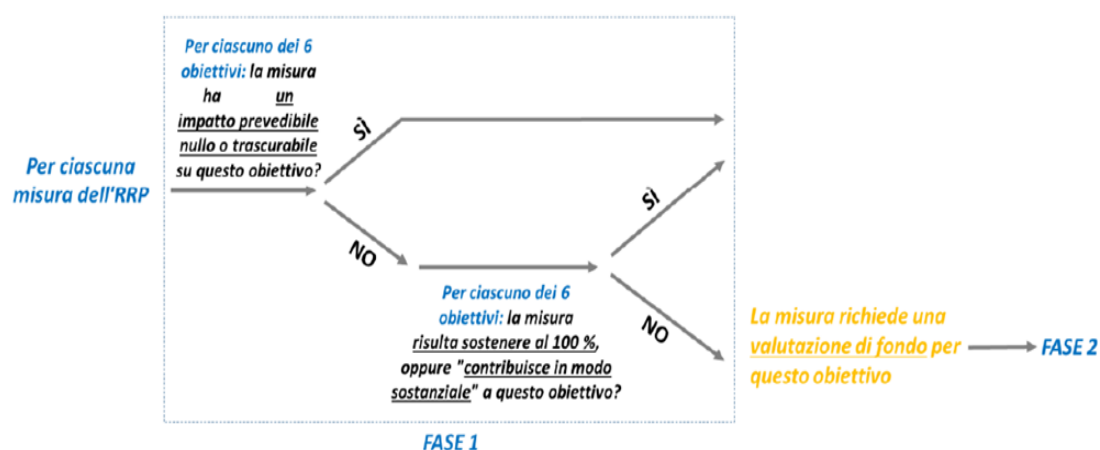


Figura 1 esempio di valutazione per ciascuna misura

La valutazione DNSH è fatta misura per misura: non sul complesso del Piano, non sulla strategia di transizione verde.

Il criterio di riferimento per la valutazione DNSH non è comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi). Il disegno di alcuni interventi è stato modificato a seguito della valutazione DNSH. La conformità al principio DNSH è a volte integrata nella progettazione delle misure anche a livello di M&T intermedi e finali (per es. milestones con requisiti sui criteri di selezione dei progetti, con liste di esclusione, con verifiche su requisiti da applicare negli appalti, black list ATECO, etc.).

Attività escluse ai fini del rispetto del principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, si ritengono non garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o principio DNSH ("Do no significant harm"), come definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono, pertanto, beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto, qualora pertinenti ai programmi proposti, le attività, individuate nella lista di cui all'Allegato V, sezione B), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017.

La lista delle attività di cui al predetto Allegato V, sezione B) è di seguito riportata (si estrapola quello di interesse):

12) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:

- a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;*
- b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;*
- c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;*
- d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE*

Pertanto, quanto operato da SGM rientra nella casistica succitata (lett. A in modo particolare), ne consegue che di seguito si adotterà uno studio di analisi che va oltre la mera valutazione standard DNSH ovvero si tramite lo studio LCA si analizza nel merito e nel dettaglio quale è il modus operandi di queste nuove tecnologie protette da brevetto/i di cui l'azienda detiene la titolarità.

Obiettivo ambientale	Impatto attività SGM	Valutazione
Mitigazione cambiamento climatico	Sistema ECO-B4N riduce inefficienze logistiche e supporta monitoraggio dei flussi	Conforme DNSH
Adattamento climatico	Nessun impatto diretto sulle infrastrutture ambientali	Nessun danno significativo
Risorse idriche e marine	Gestione controllata dei lubrificanti e raccolta oli esausti	Conforme
Economia circolare	Recupero oli esausti e possibile utilizzo base oil rigenerato	Contributo positivo
Prevenzione inquinamento	Tracciabilità digitale e controllo contenitori	Conforme
Biodiversità	Nessun impatto diretto su ecosistemi naturali	Nessun danno significativo

Tabella n.2 – Tabella di verifica DNSH

GUIDA OPERATIVA

Si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- 31 schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento REACH (1907/2006)
- Regolamento CLP (1272/2008)
- Direttiva 2008/98/CE rifiuti
- Direttiva 2018/851 economia circolare

Analisi preliminare sui CAM (criteri ambientale minimi)

I CAM e il principio DNSH

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti "appalti pubblici verdi" (green public procurement). Il ricorso ai CAM è richiamato dal nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) in particolare dall'art. 57, comma 2. L'attività di definizione dei CAM avviene nell'ambito di un ampio confronto con i rappresentanti dei settori produttivi interessati, con i rappresentanti di altre Amministrazioni centrali e locali, con esperti di università, enti di ricerca, agenzie regionali per la protezione ambientale, centrali di committenza (tra cui CONSIP), che abbiano competenze istituzionali e/o tecniche rilevanti sui settori di interesse. Ciò rende possibile l'emanazione di documenti adeguati dal punto di vista tecnico e di mercato, laddove sia contestualmente riconosciuta una base d'asta idonea e l'aggiudicazione avvenga sulla base di un corrispettivo che possa assicurare la sostenibilità complessiva in fase esecutiva.

I CAM, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, mirano a selezionare prodotti e servizi o ad affidare lavori migliori dal punto di vista ambientale, vale a dire con minori impatti ambientali, rispetto alle opzioni prive di requisiti ambientali, ciò considerando l'approccio del ciclo di vita, a partire dalla scelta delle materie prime sino alla fase di smaltimento al termine della vita utile del prodotto o servizio. I CAM sono in costante e periodica evoluzione per tener conto delle innovazioni ambientali, dei progressi tecnici e tecnologici nei mercati di riferimento. Altresì, nell'ambito delle attività previste dal PAN GPP, il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy del 3 agosto 2023 è confermata l'indicazione di revisionare e l'aggiornare i CAM vigenti nonché la definizione dei CAM su nuove categorie di appalti o concessioni che interessano diversi settori produttivi e relative filiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono quindi un utile e necessario riferimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta. La Comunicazione della Commissione EU 2021/C 58/01 (e il successivo aggiornamento Comunicazione della Commissione EU C/2023/111) riporta, infatti, quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo DNSH relativa agli investimenti pubblici, il fatto che la misura soddisfi i criteri degli appalti pubblici verdi. Per gli investimenti infrastrutturali, quali elementi di prova trasversali, sono richiamate le verifiche climatiche ed ambientali, vale a dire valutazioni specifiche legate anche alle caratteristiche peculiari delle medesime infrastrutture. *L'applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, soprattutto nel caso del principio di base (Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (cd. Regime 1).* In questa

eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si *suggerisce una valutazione caso per caso*. Al fine di rendere maggiormente evidente il rapporto virtuoso fra CAM e DNSH e come l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea possa in molti casi essere determinante per l'assolvimento del principio DNSH, si veda l'Appendice 2 della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH.

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.Lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. Ad ora sono stati adottati CAM per 20 categorie di forniture ed affidamenti. Quelli che riguardano direttamente e/o indirettamente gli olii lubrificanti rientrano in *"acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada (approvato con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021)". Si evidenzia che Le stazioni appaltanti, durante l'esecuzione del contratto e ove lo ritengano opportuno, possono prevedere altresì controlli di conformità documentali sulla fornitura dei veicoli e di grassi ed oli lubrificanti oggetto della gara di appalto, in relazione sia alle "Restrizioni" previste dall'allegato XVII del Regolamento (EC) No 1907/2006 (REACH) che al Regolamento (UE) 2019/1021 del parlamento europeo e del consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP). Infine, in riferimento alla fornitura di lubrificanti per i veicoli oggetto dei CAM, si evidenzia che una volta raggiunto il fine vita il lubrificante biodegradabile usato deve essere raccolto separatamente dal lubrificante usato minerale. Infatti, come stabilito dall'articolo 21 comma 1 lettera C della direttiva UE 2018/851 nonché dalla normativa italiana sui rifiuti, gli oli usati devono essere tenuti separati non solo dagli altri rifiuti liquidi pericolosi, ma anche fra loro qualora di natura diversa, in quanto se miscelati, danneggiano il processo prioritario di rigenerazione.*

Facendo riferimento al DM 17 giugno 2021 b (pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021), da pag. 45 a pag. 49 vengono elencati ed evidenziati tutti i criteri e le linee guida affinché la pubblica amministrazione indice una gara per l'acquisto di olii lubrificanti. Ovviamente tali criteri seppur non obbligatori per i privati sono fortemente consigliati anche nel settore privatistico. Pertanto, ciò che viene espresso per le pubbliche amministrazioni indirettamente è la volontà di indicare delle linee guida affinché la presente azienda SGM Energy S.r.l. deve tenere presente nella sua strategia di innovazione in ambito ambientale.

In generale, in riferimento al settore "Grassi ed oli lubrificanti", nei bandi pubblici, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 introduce, nella documentazione progettuale e di gara, le seguenti specifiche tecniche:

- 1. Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento: - *Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli*

oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore); - Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

- 2. Grassi ed oli biodegradabili

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

- 3. Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi ed oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso.

4. Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

Nei quattro punti succitati vi sono delle verifiche da effettuare caso per caso che sono ben elencati nelle linee guida emanate dal ministero dell'ambiente.

Inoltre, sempre nel citato decreto, vi sono CRITERI PREMIANTI ovvero la stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, tiene conto di uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, assegnandovi una significativa quota del punteggio complessivo:

- Lubrificanti biodegradabili (diversi dagli oli motore): possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Si assegnano punti tecnici se l'intera fornitura di lubrificanti biodegradabili, diversi dagli oli motore, è costituita da prodotti in possesso del marchio Ecolabel (UE) o di altre etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024. Ovviamente, al momento questo non rientra nell'interesse aziendale.
- Grassi ed oli lubrificanti minerali: contenuto di base rigenerata. Si assegna un punteggio tecnico all'offerta di lubrificanti a base rigenerata aventi quote maggiori di olio rigenerato rispetto alle soglie minime indicate tabella 1 paragrafo 3 "Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata" facendo riferimento a DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021. Il punteggio deve essere assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di rigenerato. Verifica: fornire una certificazione che attesti il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy o equivalenti. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del D.lgs. 50/2016.
- Requisiti degli imballaggi degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata). Si assegna un punteggio tecnico premiante all'offerta di lubrificanti i cui imballaggi in plastica sono costituiti da percentuali maggiori di plastica riciclata rispetto alla soglia

- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore o uguale al 30%, fino al 40% si assegna un punteggio pari ad $X/2$;
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 40%, fino al 60% si assegna un punteggio pari a $0,5 \cdot X$
- se il contenuto di plastica riciclata è maggiore del 60% si assegna un punteggio pari a X .

Verifica: indicare il contenuto di riciclato nell'imballaggio, che deve essere superiore al 25% in peso dell'imballaggio stesso. La dimostrazione del contenuto di riciclato degli imballaggi primari, avviene per mezzo di una certificazione ad hoc quale Remade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti, che attesti lo specifico contenuto di plastica riciclata previsto per l'ottenimento dei punteggi.

Requisito CAM	Applicazione SGM
Lubrificanti biodegradabili	Possibile sviluppo futuro
Contenuto base rigenerata	Compatibile con strategia circolare
Packaging riciclato	Possibile utilizzo >25% plastica riciclata
Raccolta oli usati	Integrata nel sistema ECO-B4N

Tabella n.3 – Sintesi CAM per lubrificanti

In definitiva, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/ o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H), o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

Verifica: l'affidatario con cadenza semestrale presenta un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.